

-----**STATUTO**-----

-----**"ASSOCIAZIONE La Città di Smeraldo**-----

-----**- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale "□**-----

-----**TITOLO I - Costituzione**-----

-----**Articolo 1 – Denominazione – sede □**-----

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto legislativo 04/12/1997 n. 460 e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, con sede in Saronno (VA), via Petrarca n. 1 angolo via Piave, un'associazione denominata-----

-----**"La Città di Smeraldo**-----

-----**- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**-----

-----o in breve **"La Città di Smeraldo – ONLUS"**-----

a seguito dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle ONLUS, d'ora in avanti anche semplicemente Associazione.-----

A decorrere dal termine di cui al successivo art.24.1, l'Associazione assumerà la seguente denominazione-----

-----**"La Città di Smeraldo**-----

-----**- Ente del Terzo Settore "**-----

-----o in breve **"La Città di Smeraldo – ETS"**-----

1.2 La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta, nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.-----

1.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.-----

-----**TITOLO II – Scopo - Oggetto □**-----

-----**Articolo 2 – Scopo**-----

2.1 L'Associazione è apolitica ed apartitica e persegue esclusive finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, in ambiti applicativi costituiti prevalentemente dai conflitti evolutivi di adolescenti e giovani adulti.-----

2.2 L'Associazione ha altresì lo scopo di contribuire ad attuare attività di informazione e di sensibilizzazione, aventi ad oggetto le forme di disagio giovanile contemporaneo.-----

2.3 Si occupa della prevenzione, della cura e della promozione del benessere della persona, promuovendo e realizzando interventi clinici di valutazione, consultazione e psicoterapia.□-----

Articolo 3 – Oggetto

3.1 Le attività istituzionali dell'Associazione, realizzate in proprio o attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati, a livello nazionale ed europeo, consistono in attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di consultazione e di psicoterapia, attività di prevenzione del disagio psicologico, sociale ed educativo, e in tutte le attività comunque coerenti con gli scopi sociali.

3.2 Le attività dell'Associazione sono dirette verso soggetti svantaggiati, specialmente in età adolescenziale, che soffrono in modo non temporaneo di patologie definite quali "patologie del disagio contemporaneo", con particolare attenzione al ritiro sociale e all'autolesionismo. □

3.3 L'ambito di applicazione di queste attività istituzionali è costituito dai conflitti evolutivi di adolescenti e giovani adulti. □

3.4 Per raggiungere tali scopi, l'Associazione, a titolo esemplificativo, potrà:

- istituire un servizio di assistenza telefonica gratuita verso soggetti socialmente svantaggiati affetti dalle patologie sopra indicate, che versano in situazioni di disagio sociale ed economico, al fine di effettuare una prima diagnosi e offrire un orientamento alla cura; □

- istituire centri: □

** per il trattamento terapeutico gratuito per la cura delle patologie sopra citate a sostegno delle persone sofferenti e svantaggiate economicamente e socialmente, per la valutazione, consultazione e psicoterapia di soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie, quali, a titolo meramente esemplificativo, colloqui di consultazione individuale e di gruppo, psicoterapie, colloqui di sostegno al ruolo paterno e materno, colloqui di orientamento e ri-orientamento dei giovani, sostegno scolastico, laboratori espressivi e di apprendimento, con l'esplicita esclusione di attività che prevedano prescrizione o somministrazione di farmaci; □

** per la prevenzione del disagio nei diversi contesti sociali, educativi e istituzionali, come famiglie, scuole, mondo del lavoro, servizi. □

3.5 E' escluso il perseguimento di finalità diverse dalla solidarietà sociale.

3.6 In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del Dlgs 460/1997, le seguenti attività accessorie:

- sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio contemporaneo, anche mediante campagne di informazione e di sensibilizzazione, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle norme di legge; -----

- formare personale specializzato nel campo del trattamento dei sintomi del disagio contemporaneo, che opererà esclusivamente nell'ambito interno dell'organizzazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche; □

- diffondere la propria attività di assistenza sociale nell'ambito dei fenomeni di disagio giovanile contemporaneo attraverso pubblicazioni di articoli, depliant, volumi e documenti, disponibili anche in rete; □

- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e di raccolta fondi a sostegno delle finalità dell'Associazione.

3.7 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle acces-

sorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.-----

3.8 A decorrere dal termine di cui al successivo art.24.1, l'Associazione, al solo esclusivo fine di reperimento dei fondi necessari per finanziare l'attività istituzionale, potrà svolgere le seguenti attività diverse da quelle sopra menzionate, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs 117/2017: la cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate alla raccolta di proventi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.-----

3.9 Le attività indicate ai punti che precedono saranno svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, da volontari, in conformità alle previsioni degli artt. 17 e 18 Dlgs 117/2017; da prestatori di lavoro autonomo o dipendente, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Dlgs 117/2017.□-----

3.10 L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.-----

-----TITOLO III - Soci-----

Articolo 4 – Requisiti-----

4.1 Il numero degli associati è illimitato.-----

4.2 Possono essere associati tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, purché maggiorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.-----

4.3 L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.-----

4.4 Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.-----

Articolo 5 – Procedura di ammissione-----

5.1 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi al rispetto del presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.-----

5.2 Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.-----

5.3 Le persone giuridiche che intendano diventare associate del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.-----

5.4 E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione o di altri da quest'ultimo a ciò delegato, valutare, entro 60 (sessanta) giorni, l'ammissione o meno di tale domanda e comunicare la decisione all'interessato.-----

5.5 Le decisioni di non ammissione devono essere motivate.-----

5.6 Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima riunione utile.-----

5.7 L'associato ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annuali ed avrà diritto a ricevere il relativo attestato.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1 La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

6.2 Gli associati sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

Articolo 7 – Contributo associativo

7.1 Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

7.2 Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

7.3 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Vicende del rapporto associativo

Articolo 8 – Durata

8.1 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, ma la qualifica di associato si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di associati persone giuridiche.

Articolo 9 – Recesso, decadenza, esclusione

9.1 La dichiarazione di recesso dall'Associazione dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

9.2 La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito al versamento.

9.3 L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli associati nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

9.4 L'Assemblea degli associati deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale l'associato interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento

del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.-----

Articolo 10 – Effetti-----

10.1 L'eventuale delibera di esclusione dell'associato dovrà essere riportata nel Libro degli associati.-----

10.2 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.-----

10.3 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune□-----

Articolo 11 – Fonti-----

11.1 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:□-----

a) quote e contributi degli associati;-----

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;-----

c) eredità, donazioni e legati;-----

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-----

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;-----

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, strumentali e secondarie, di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;-----

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, e, in genere, da attività di raccolta fondi, purché tali iniziative e attività presentino i requisiti stabiliti all'articolo 7 Dlgs 117/2017;-----

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale.-----

11.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.-----

11.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

11.4 In ogni caso gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

Articolo 12 - Esercizio Sociale

12.1 L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

12.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 – Organi

13.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, laddove eletto.

Articolo 14 - Assemblee

14.1 L'Assemblea degli associati regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

14.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

14.3 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di un socio.

14.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un associato, a meno che non siano assolve dal Notaio.

14.5 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

14.6 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

14.7 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

14.8 Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

14.9 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

14.10 È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 15 – Modalità di svolgimento delle riunioni

15.1 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16 – Assemblea ordinaria

16.1 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

16.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

16.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

1.4 L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

----- • determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti
----- per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese de-
----- vono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste
----- dall'art. 17 Dlgs 117/2017;-----

----- • approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni re-
----- tribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamen-
----- to delle attività dell'Associazione.-----

16.5 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed
inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea te-
nuto a cura del Consiglio direttivo.-----

Articolo 17 – Assemblea straordinaria-----

17.1 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:---

----- 1) modificazioni dello Statuto; -----

----- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; -----

----- 3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori. -----

17.2 Le delibere dell'Assemblea straordinaria sui punti 1) e 2) sono valide,
a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.-----

17.3 La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con
il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima convocazio-
ne. In seconda convocazione, la delibera viene adottata con il voto favore-
vole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.-----

Articolo 18 - Consiglio Direttivo-----

18.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un
massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre)
anni e sono rieleggibili.-----

18.2 L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il
numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo-----

18.3 Membri di diritto sono i soci fondatori, scelti dall'Assemblea nella mi-
sura variabile da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre), determi-
nato di volta in volta dall'Assemblea, anche in ragione del numero dei
componenti il Consiglio Direttivo, purché la maggioranza degli ammini-
stratori sia di nomina assembleare, nel rispetto delle previsioni dell'art.26 e
dell'art.25, comma 2, Dlgs 117/2017.-----

18.4 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assolu-
ta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.-----

18.5 Il Consiglio Direttivo elegge tra i membri dell'Associazione, a maggio-
ranza assoluta dei voti dei Consiglieri, il Tesoriere che cura la riscossione
delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere
ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio
dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che
specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.-

18.6 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzio-
ne utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla suc-
cessiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei
non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga me-
diante elezione.-----

18.7 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Diretti-
vo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.---

18.8 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

18.9 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:-----

- • attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;-----
- • redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017;-----
- • delibera sulle domande di nuove adesioni;-----
- • sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;-----
- • sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;-----
- • ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.-----

18.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.-----

18.11 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.-----

18.12 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, non meno di otto giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.-----

18.13 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.-----

18.14 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti sul relativo libro.-----

18.15 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.-----

Articolo 19 – Presidente-----

19.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.-----

19.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.-----

19.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.-----

19.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il

Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 20 - Organo di controllo

20.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 30 Dlgs 117/2017, sarà nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

20.2 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

20.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

20.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Dlgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

20.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

21.1 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro degli associati, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

21.2 Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

21.3 Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 22 – Procedimento

22.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

22.2.1 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione im-

posta dalla legge.-----

22.2.2 A decorrere dal termine di cui al successivo art.24.1, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

22.2.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.-----

22.2.4 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.-----

Articolo 23 – Rinvio-----

23.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Decreto legislativo 04/12/1997 n. 460, della normativa nazionale e regionale in materia e, a decorrere dal termine di cui al successivo art.24.1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi.-----

Articolo 24 - Norma finale-----

24.1 Le disposizioni del presente statuto contenenti un rinvio ad articoli del Dlgs. 117/2017, s.m.i., troveranno applicazione con decorrenza da quando sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 104, comma 2, Dlgs. 117/2017, s.m.i., e quindi da quando l'Associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.-----

Fino a tale data di decorrenza, le suddette clausole di rinvio non avranno pertanto efficacia, e saranno sostituite di diritto dalle norme corrispondenti contenute nel Dlgs. 460/1997.-----

Firmato:-LORENA UBOLDI-----

Repertorio N. 51839-----

Raccolta N. 18596-----

-----**AUTENTICA DI FIRMA**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Certifico io sottoscritta Monica Scaravelli Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che:-----

UBOLDI LORENA nata a Milano (MI) il giorno 4 luglio 1979, residente a Castellanza (VA), Via Buon Gesù n. 6, codice fiscale BLDLRN79L44F205M, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione-----

-----"**La Città di Smeraldo – Ente del Terzo Settore**"-----

con sede legale in Saronno (VA), Via Petrarca n. 1 angolo Via Piave, codice fiscale 94029730127, munita degli occorrenti poteri ai sensi dell'articolo 9 dell'atto costitutivo,-----

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto la sua firma alla mia presenza in calce ed a margine dei cinque fogli che compongono il presente atto alle ore dodici e minuti quindici.-----

In Saronno, Via Don Luigi Guanella n. 5, il giorno undici dicembre duemiladiciotto.-----

Firmato:-MONICA SCARAVELLI NOTAIO-----